



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.2.2009  
COM(2009) 86 definitivo

2007/0013 (COD)

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE  
sugli emendamenti del Parlamento europeo  
alla posizione comune del Consiglio in merito alla  
proposta di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO**

**CONCERNENTE I DIRITTI AEROPORTUALI**

**RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione  
dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE**

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE  
sugli emendamenti del Parlamento europeo  
alla posizione comune del Consiglio in merito alla  
proposta di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO**

**CONCERNENTE I DIRITTI AEROPORTUALI**

**1. INTRODUZIONE**

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE stabilisce che la Commissione formula un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Il parere della Commissione sui 31 emendamenti proposti dal Parlamento è contenuto nel presente documento.

**2. CONTESTO**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio  
29 gennaio 2007  
(documento COM(2006) 820 definitivo – 2007/0013COD):

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 26 settembre 2007

Data del parere del Comitato delle regioni: 10 ottobre 2007

Data della posizione del Parlamento europeo, prima lettura: 15 gennaio 2008

Data di adozione dell'accordo politico del Consiglio: 7 aprile 2008

Data di adozione della posizione comune del Consiglio: 23 giugno 2008

Data della posizione del Parlamento europeo, seconda lettura: 23 ottobre 2008

**3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA**

L'obiettivo della proposta adottata dalla Commissione il 24 gennaio 2007 è agevolare le discussioni sui diritti aeroportuali tra aeroporti e compagnie aeree. La proposta introduce alcune norme di base sulle procedure di riscossione dei diritti. Si tratta di norme basate su principi generalmente accettati già approvati dagli Stati membri in seno al Consiglio dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile. Il primo principio mira ad assicurare lo svolgimento di consultazioni regolari sui diritti tra aeroporti e compagnie aeree, in occasione delle quali le due parti possano illustrare e sviluppare i loro punti di vista.

L'obiettivo è assicurare che gli aeroporti consultino e informino le compagnie aeree prima di prendere decisioni sui diritti aeroportuali. Il secondo principio riguarda la trasparenza sugli elementi che fungono da base per la determinazione dei diritti aeroportuali. Le relative informazioni verranno discusse nelle consultazioni regolari. Il terzo principio è il divieto di discriminazioni tra compagnie aeree.

La proposta suggerisce anche l'istituzione di un'autorità di controllo indipendente in ogni Stato membro incaricata di sorvegliare la riscossione dei diritti e di assicurare il rispetto delle pertinenti disposizioni della direttiva. L'autorità agirà pertanto sulla base di denunce delle parti relative ai diritti aeroportuali.

#### **4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO**

##### **4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione**

- Gli emendamenti 1, 4, 14, 8, 9, 10, 18 e 27 del Parlamento europeo migliorano in misura significativa la chiarezza del testo rispetto alla posizione comune del Consiglio.
- Gli emendamenti 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 sono molto vicini alla proposta iniziale della Commissione su diverse questioni, in particolare per quanto riguarda la denominazione e le scadenze.
- Il Parlamento europeo ha adottato anche due emendamenti che chiariscono alcuni aspetti del finanziamento. L'emendamento 7 introduce un considerando che chiarisce che il prefinanziamento delle infrastrutture aeroportuali deve essere accompagnato da garanzie. L'emendamento 15 impone agli aeroporti l'obbligo di fornire informazioni su eventuali finanziamenti da parte di autorità pubbliche.
- L'emendamento 19 rafforza ulteriormente il principio della non discriminazione.
- L'emendamento 23 chiarisce che le funzioni dell'autorità indipendente di vigilanza possono essere delegate.
- Gli emendamenti 2 e 3 chiariscono ulteriormente le ragioni dell'inclusione del principale aeroporto per ogni Stato membro nel campo di applicazione della direttiva.
- La Commissione può quindi accettare tutti gli emendamenti.
- Inoltre, gli emendamenti confermano l'accordo fra le istituzioni. Il Consiglio ha già inviato una lettera al Parlamento europeo con cui approva gli emendamenti del Parlamento europeo.

#### **5. CONCLUSIONI**

In applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE la Commissione modifica la propria proposta secondo quanto sopra indicato.